

Principio di diritto n. 4

OGGETTO: Regime speciale per i lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il "*regime speciale per lavoratori impatriati*", al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la citata disposizione è stata oggetto di recenti modifiche normative operate con l'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019.

Le modifiche introdotte trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, "*a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*" e, pertanto, per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione applicabile nel periodo d'imposta 2019, prevede che, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Trattasi di un'agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 16 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

2. hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Al riguardo, si precisa che, in base alla formulazione letterale della norma, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall'Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi.

Si rammenta, infine, che con circolare n.17/E del 23 maggio 2017, è stato chiarito che relativamente all'attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi ventiquattro mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico *post lauream* aventi la durata di almeno due anni accademici.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)